



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanio Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato alla deliberazione n. 825 del 28 DICEMBRE 2010 composto da n. 3 pagine

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI OSTETRICIA GINECOLOGIA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BI, con sede in Biella – Via Marconi n. 23 – C.F. e P.I. n. 01810260024 in persona del legale rappresentante Dr. Pier Oreste BRUSORI

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini 117, C.F. e P.I. n. 00634880033, rappresentata dal Direttore Macrostruttura Ospedale Unico Plurisede Dr. Francesco GARUFI, all'uopo delegato dal Direttore Generale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'A.S.L. BI si impegna ad assicurare, compatibilmente con le esigenze di servizio e con il dimensionamento del proprio organico dirigenziale, a supporto delle Strutture di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali di Verbania e Domodossola appartenenti alla ASL VCO, da parte dei dirigenti medici appartenenti alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Biella:

- guardie attive diurne e/o notturne di 12 ore ciascuna per un massimo di 8 turni mensili
- turni di pronta disponibilità notturni e festivi di 12 ore ciascuno per un massimo di 4 turni mensili.

ART. 2

L'attività dei Medici Ostetrici Ginecologi oggetto della presente convenzione dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le strutture interessate.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 3

L'A.S.L. VCO si riserva di ridurre il numero delle ore di presenza settimanale stabilite al precedente art. 1, qualora l'organico delle strutture di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali interessati sia sufficiente a fronteggiare il carico di lavoro, previa comunicazione all'A.S.L. BI

ART. 4

Le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio cui i prestatori l'attività sono tenuti presso l'A.S.L. BI

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ART. 5

L'A.S.L. V.C.O. si impegna a corrispondere, mensilmente, quanto esposto per ogni singolo operatore dell'A.S.L. BI:

Per l'attività di guardia attiva: l'indennità oraria di € 60,00 nonché il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni KM. percorso, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti. Sarà inoltre corrisposta l'indennità di € 30,00 per ogni ora di viaggio effettuata.

Per l'attività di Pronta disponibilità: € 200,00 onnicomprensivi per turno.

Tali indennità saranno attribuite ai prestatori di attività nella misura del 95% giuste le vigenti disposizioni contrattuali. Il restante 5% verrà trattenuto dall'A.S.L. BI

L'A.S.L. VCO si impegna altresì a rimborsare la quota IRAP dovuta e altri costi documentabili sostenuti dall'A.S.L. BI conseguenti alla presente convenzione.

A fronte della presente convenzione l'ASL BI garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione RCT, fatta salva la responsabilità per colpa grave.

ART. 6

Per le prestazioni effettuate, l'ASL V.C.O. verserà mensilmente, entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, all'Azienda Sanitaria Locale BI l'intero importo corrispondente.

Ai fine della corresponsione del compenso la prestazione delle attività dovrà essere assoggettata a sistemi obiettivi di controllo.

ART. 7

E' a carico dell'A.S.L. VCO la copertura assicurativa del personale utilizzato per i rischi in itinere e per quelli correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni. (R.C. professionale).

ART. 8

L'A.S.L. VCO garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto e quant'altro messo a disposizione dei dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge ad essi applicabili.

L'A.S.L. VCO fornirà la necessaria informazione tramite il datore di lavoro di detti dirigenti operanti in convenzione, in merito al comportamento da adottare relativamente all'accesso a zone a rischio specifico, al comportamento in caso di infortunio sul lavoro, alle procedure di sicurezza ed emergenza e ad ogni altra situazione o condizione rilevante ai fini della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, l'A.S.L. VCO trasmetterà all'A.S.L. BI una dettagliata relazione sui rischi per la salute e la sicurezza cui i propri dirigenti saranno esposti durante la loro attività presso l'A.S.L. VCO

Ogni evento avverso che riguarda i dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione occorso durante la loro attività presso l'A.S.L. VCO dovrà essere notificato al medico competente dell'A.S.L. BI. Analogamente dovranno essere notificate le risultanze di eventuali misure



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dell'esposizione a specifici fattori di rischio che riguardano in tutto o in parte i dirigenti in parola.

ART. 9

La presente convenzione ha valenza dal 1 Gennaio 2011 al 30 giugno 2011 salvo disdetta per eventuale rescissione anticipata da presentarsi con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata.

ART. 10

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'A.S.L. VCO di Omegna.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131

Biella,

Per l'A.S.L. BI di Biella
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pier Oreste BRUSORI

Omegna,

Per l'A.S.L. V.C.O.
IL DIRETTORE OSPEDALE UNICO PLURISEDE
Dr. Francesco GARUFI